

Alto...
 16
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

512

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile
 residente in Trani, oggi giorno Sott'Aprile
 le mille ottocento quarantasette.

Li 12 Aprile 1847.

Nella causa iscritta a ruolo g. d. No. 13764. -
 Tra D. Francesco Antermo, lanterme, pro-
 prietario domiciliato in Minervino, ap-
 pellante, patrocinato da D. Lorenzo Giannico.

Presenti i Signori
 D. Vincenzo Simonelli Presid. di G. C. Crim.
 funzionante da Presidente -

D. Daniele Uva, proprietario domiciliato
 in Minervino, appellato, patrocinato da D.
 Francesco Ugenti, assistito da D. Giuseppe
 Ugenti. -

D. Filippo Morelli
 D. Ciro Longo
 D. Gabriele Bladomenico
 D. Francesco Bazzicalupo
 D. Carmelo Bonfantì
 D. Federico di Mastua

Giudici

D. Bartolomeo Frilli, gentiluomo proprie-
 tario domiciliato in Corato, intervenien-
 te in causa, patrocinato da D. Giuseppe
 Sarlo, e difeso dall'avvocato D. Lorenzo
 Festa-Samparile. -

Car. D. Sangueli Annunatore
 Pres. g. d. del Re -

E D. Domenico Insabato, canonico domi-
 ciliato in Minervino, interveniente in
 causa, patrocinato da D. Michele
 Stampachia. -

Del Presid. di G. C. Criminale
 funzionante da Presid., impedito -
 Il Giudice della Gran Corte Civile,
 Morelli -

In continuazione della Udienza del di
 dici sette Marzo prossimo passato, nella
 quale s'intese le conclusioni de' Signori
 Giannico, Ugenti D. Francesco, Stampac-
 chia, e Sarlo, delle altre consentite,
 e di quella de' sette dell'indante nella
 quale s'intesero le aringhe dell'avvocato
 D. Lorenzo Festa-Samparile, e de' Signori
 Giannico ed Ugenti D. Giuseppe.

Giuracoll'Avvio

La Gran Corte Civile ha levato le se-
 guenti questioni. -

1.^a E ammifibile l'intervento in causa spiega-
 to dalle parti difese da' Signori D. Giuseppe
 Sarlo e D. Michele Stampachia?

2.^a Avendo D.^a Teresa Lanterme invitata al pro-

nato passivo delle due Cappellanie laicali
 tutte col suo ultimo testamento del 21
 1755 i dicendenti preti le domo et
 de' suoi eredi D. Michelangelo domo
 Friuli e D. Gastano Canonico laicali
 intese con ciò invitare oggindio i
 ti da femmine di detta famiglia?

3^a Nell'affermativa, la nomina fatta
 Bartolomeo Friuli e da D. Frances
 torio Santerme, nel 5 giugno 1841 e
 tembre 1845 in persona del Canonico
 Domenico Infabato, passano di se valer
 perciò di ostacolo alla domanda del 3^a

4^a Che per la multa e per la spesa del
 dizio?

~ Sulla 1^a ~

Considerando che avendo D. Francescantore
 Santerme con atto del 6 Aprile 1841
 prodotto in questa Gran C^o C^o contro la
 terra del Tribunale C^o di Trani del
 tembre 1845, con la quale fu aggiudicata
 a favore dell'attore Sacerdote Do
 nicola Uva la spettanza del patronato
 passivo delle due Cappellanie laicali
 istituite dalla fu D^a Teresa Santerme
 col suo testamento del 21 Maggio 1755
 nella prendenza di tale giudizio, con atto
 30 luglio e 13 Agosto 1846, si sono
 interventori in causa tanto D. Barto
 meo Friuli, il quale come patrono attore
 credendosi nel dritto di poter remunerare
 Cappellano, lo avea già prescelto nell'atto

1846
 D. Uva
 D. Friuli

Moro
 Guicciardi

del detto Friuli e del cenato Sig. Lanter-
me con gli istrumenti de' 5 Giugno 1841
e 16 Settembre 1845.

Considerando che non essendo stati e si Sig.
Friuli ed Infabato originariamente citate
da detto Signor Uera nel prefato giudizio,
avrebbero avuto perciò tutta la ragione
di opporsi di terzo al giudicato di questa
C. C. Civile, qualora avesse confermata
la dichiarazione di speltanza sulle Cap-
pellanie anzidette, pronunziata dai pri-
mi Giudici a favore del ripetuto sacer-
dote D. Daniele Uera, non potendo coe-
sistere nel tempo stesso il dritto di que-
st'ultimo, su i beni di detta pia isti-
tuzione, ed il possesso dei medesimi pro-
prietà del Sig. Infabato, che detto Signor Fri-
li sarebbe tenuto di garantire per ef-
fetto della nomina a costui già conferita,
che quindi il di costoro intervento spiega-
to nella presente causa di appello fa
rende ammissibile per testuale dispropor-
zione degli Art. 530 e 538 di Proc. C.

— Su la 2.^a —

Considerando che D.^a Teresa Lanterme col
suo testamento de' 21 Maggio 1855 isti-
tuì due Cappellanie laicali; nominò per
primi Cappellani l'Arciprete D. Miche-

Mexillo
Francisco

sona del Canonico D. Domenico Infabato,
quanto ancora lo stesso Infabato nominato
dal detto Friuli e dal cennato Sig. Santer-
me con gl' 'istrumenti de' 5 Giugno 1841
e 16 Settembre 1845.

Considerando che non essendo stati episcopi
Friuli ed Infabato originalmente citati
da detto Signor Uva nel prefato giudizio,
avrebbero avuto perciò tutta la ragione
di opporsi di terzo al giudicato di questa
C. C. Civile, qualora avesse confermata
la dichiarazione di spettanza sulle Cap-
pellanie anzidette, pronunciata dai pri-
mi Giudici a favore del ripetuto Sacra-
dote D. Daniele Uva, non potendo con-
sistere nel tempo stesso il diritto di que-
st'ultimo su i beni di detta pia isti-
tuzione, ed il possesso dei medesimi prof-
f. del Sig. Infabato, che detto Signor Friu-
li sarebbe tenuto di garantire per ef-
fetto della nomina a costui già conferita,
che quindi il di costoro intervento spiega-
to nella presente causa di appello fa
rende ammissibile per testuale disposizio-
ne degli Art. 530 e 538 di Proc. C.

— Su la 2.^a —

Considerando che D.^a Teresa Santerme col
suo testamento de' 21 Maggio 1855 isti-
tuiti due Cappellanie laicali; nominò per
primi Cappellani l'Arciprete D. Miche-

Marelli
Paucauotario

Angelo Friuli suo cugino, ed il Canonico Don
Gaetano Santarme suo nipote, figlio del
D. Tommaso. Alla di costoro morte volle
che fossero preparati i conti de' beni et fa-
milia de' medesimi; e mancando i conti, tan-
to della famiglia Friuli, quanto di quella
di Santarme, chiamò al podimento delle Cap-
pellanie stesse i figli e discendenti di
squali Pasquariello altro suo nipote.
Vole quindi che in mancanza di questi, i
laici prossimi della due linee Friuli
e Santarme dovessero nominare i Cap-
pellani de' gremio capituli della città di
Minervino sua patria; ed in difetto del-
la linea maschile, conferì lo stesso dir-
itto ai laici prossimi della linea fem-
minile. Vole da ultimo che mancando le
linee maschile e femminile de' Signori
Friuli, i Cappellani si dovessero nominare
dalla linea di Tommaso Santarme suo
fratello; ed in difetto della detta discen-
da, conferì il diritto di nominare ai figli
legittimi e naturali della Sig.^{na} Antonia
Santarme sua sorella, e loro eredi e
successori.

Considerando che alla base di detto testamen-
to, il sacerdote D. Daniele Uva con cita-
zione de' 6 Luglio 1845 convenne in giu-
dizio D. Francescantonio Santarme, quale
possessore de' beni di detto legato pio, contro


Morile
Giaccaell'Zac

Del quale dimando che dichiarata fosse
 a suo beneficio la grettezza delle Cap-
 pellanie suddette, quale discendente dal
 fu D. Tommaso Santarme per l'inter-
 media persona delle fu D.^a Maria Fi-
 lippa Santarme sua ava paterna, e
 quindi chiamato direttamente dalla fon-
 datrice, e che conseguentemente fosse
 condannato esso Santarme a dovergli rila-
 sciare i beni suddetti una con i frutti
 dal 1831, epoca della morte di D. Lucaria
 Santarme ultimo Cappellano della fami-
 glia godente. Dal convenuto si excep-
 ta la carenza di dritto per non essere esso
 attore de Domo et familia di Santarme.
 Aggiunse che alla mancanza de' sacerdoti
 nella linea maschile di Friuli a Santar-
 me aveva egli acquistato dritto a nomina-
 re il Cappellano, e che già aveva confe-
 rita la nomina in persona di D. Dome-
 nico Infabato sacerdote del Capitolo di
 Minervino. Si replicò per parte del-
 l'attore, che la preferenza accordata
 dalla fondatrice ai preti de Domo et
 familia di Friuli a Santarme non es-
 cludeva dal godimento del legato i preti
 della linea femminile.

Il Tribunale inteso, con la incongrua

Morella

Giuliano Gario



ta sentenza de' 2 Dicembre 1845 fu
dritto alla domanda spiegata dal sacerdote
Signor Uva, e quindi dichiarò a favore
del medesimo la spettanza del legato pia
laicale disposto col citato testamento di
D.^a Teresa Santarome del 21 Maggio 1758,
per effetto di che condannò il convenuto D.
Francesantonio Santarome al rilascio dei
fondi di detta Cappellania a beneficio
di esso attore, una coi frutti dal giorno
della domanda, ed alle spese del giudizio.
In appello il Sig. Santarome ripete le stes-
se ragioni dedotte innanzi ai primi Giu-
dici, a cui fanno eco puranche gli inter-
ventori in causa D. Bartolomeo Frulli,
e Canonico D. Domenico Infabato. Ot-
tre a ciò quest'ultimo vuole sostiene-
re che il Sig. Uva sia carente di drit-
to a pretendere la detta Cappellania,
perchè nell'epoca del 1841, quando esso
Infabato ne ricevette la nomina, il detto Si-
gnor Uva non ancora era insignito della
dignità sacerdotale.

Considerando che i motivi espressi dai pri-
mi Giudici in sostegno dell'appellata sen-
tenza giustificano sufficientemente la
ragionevolezza della domanda spiegata dal
l'attore in origine ed ora appellato favore-

[Faint handwritten notes in the top right margin]

[Handwritten notes on the right margin, including "mer" and "Giacca"]

ta Santorpa de' 2 Dicembre 1825 fu
dritto alla dimanda spiegate dal Sacerdote
Signor Uva, e quindi dichiarò a favore
del medesimo la spettanza del legato rila-
ciale disposto col citato testamento di
D.^a Teresa Santorpa del 21 Maggio 1755,
per effetto di che condannò il convenuto D.
Francescantonio Santorpa al rilascio dei
fondi di detta Cappellania a beneficio
di esso attore, una coi frutti dal giorno
della dimanda, ed alle spese del giudizio.
In appello il Sig. Santorpa ripete le ste-
se ragioni dedotte innanzi ai primi Giu-
dici, a cui fanno eco puranche gl'inter-
sentori in causa D. Bartolomeo Friuli,
e Canonico D. Domenico Infabato. Ol-
tre a ciò quest'ultimo vuole sostenere
che il Sig. Uva sia carente di drit-
to a pretendere la detta Cappellania,
perchè nell'epoca del 1821, quando esso
Infabato ne ricevette la nomina, il detto Si-
gnor Uva non ancora era insignito della
dignità Sacerdotale.

Considerando che i motivi espressi dai pri-
mi Giudici in sostegno dell'appellato San-
torpa giustificano sufficientemente la
ragionevolezza della dimanda spiegate dal
l'attore in origine ed ora appellato facc.

Il Sacerdote della Cappellania
di S. Maria della Pace
di Roma
Il Sacerdote
Il Sacerdote

M
Gulucci

Dotto D. Daniela Uva, e la fertilità della
cauzione elevata dal convenuto in origine, ed ora
appellante D. Francesco Antonio Lanterme
nel giudizio di primo esame, e ripetuta at-
tualmente in appello dal medesimo e da
gl'interventori in causa Signori Friuli ed
Tribalato; che per essere detti motivi ben
fondati così in fatto, come in diritto, dalla
G. Corte priorenamente si ritengono e si adot-
tano. Che a ribattere sempre più il ful-
so supposto di esso appellante a suoi con-
forti di lite, questa Gran Corte in aggiun-
ta de' motivi su detti, osserva che la fonda-
trice D. Teresa Lanterme nello invitare al
padronato passivo della sua pia istituzione
i preti de domo et familia di Friuli e
Lanterme, non aggiunse la particola tan-
tum, che secondo le massime della giu-
risprudenza ricavata in simile materia,
indica la precisa volontà della isti-
tuyente di limitare il godimento del
pio legato ad esclusivo vantaggio di
una data classe di persone, senza pro-
terne altri partecipare. Che la fonda-
trice suddetta, nello esprimere lo invi-
to di cui si è fatto cenno, adoperò la vo-
ce preferiti, che nel senso logico legale
importa una predilezione a favore di una
classe di persone in preferenza di un'altra

Mercoledì

Giulio Antonio

nerdo per poco che la prima di detta
si abbracciar potesse la sola agnazione
delle famiglia invitate, la detta seconda
classe deve di necessità comprendere la co-
gnazione come prediletta, in mancanza della
la presidente. Che d'altronde, la signora
Santerme col ditato suo testamento
accordava lo esercizio del dritto attivo nel
caso che mancassero i preti della fami-
glia Friuli e Santerme, il che importa
che la chiamata si debba ritenere estesa
non solamente ai preti della discenden-
za maschile di detta famiglia, ma egiam-
to a quelli della linea femminile, per-
ciocchè la parola famiglia comprende
così la effettiva, come ancora la conten-
tiva, e questa verità viene maggiormen-
te rafforzata per la chiamata a favore
de' preti discendenti da Casquale Pasqua-
relli in mancanza di quelli delle fami-
glie Friuli e Santerme, non potendosi
concepire che la fondatrice avesse voluto
escludere i preti discendenti da suo fra-
tello, comunque per linea femminile,
mentre includeva quelli discendenti
da un estraneo.

Nè vale il dire che nel nostro regno si
si ritenuto il dritto attivo de' Romani su

già il dritto nuovo Giustiniano, per di che
è noto che per la sentenza di Papiniano
contenuta nella legge cum pater, 77, §
cum inter, 28 D. de leg. 2, il figlio ed ere-
de della madre, va compreso nella fa-
miglia materna, allorchè è mancata
l'agnazione, e ciò per la ragione che
ne allegano i Dottori di non poter si accon-
ciare ad un estraneo dritto maggiore a quel-
li di un cognato; e si aggiunge puranche,
che nella definizione degli agnati e co-
gnati, la parola famiglia si estende al-
tresi al genero ed alla nuora, borchè è
fondato sulla legge 5.^a Cod. de verb. et
rerum signif. - Che d'altronde, sia mas-
sima di giurisprudenza ricevuta in ma-
teria, che la voce famiglia debba rite-
nersi complessiva tanto dell'agnazione
che della cognazione delle famiglie
predette del fondatore per la pre-
sunta volontà del medesimo, special-
mente quando, come nel rincontro si
avvera, trattisi di prescegliere al po-
dimento del padronato passivo, un con-
giunto del fondatore medesimo in con-
fronto di un estraneo. - Tametsi vocabula

"familiae, domus, descendantium, sanguinis,
"nis, alique id genus complecti fore
"deantur quoscunque descendentes tam
"ex masculis, quam ex feminis vocati
"generis, praesertim ad excludendum ex
"trañeum ex praesumpta fundatorum
"mente, quae non censetur voluisse
"extraneum praeferrere descendentes
"sanguinis praedilecti - *Gagliardi*
"vol. 2. cap. **XXI** num. 17 infra.

Considerando, che a compiere la dimostrazione che la idea della fondazione per Sant'Orme si fu quella di abbracciare nella chiamata da lei fatta al detto patronato passivo tutti i parenti della discendenza de' fratelli, sorelle e nipoti colla sola preferenza agli uni sopra degli altri, giova anche osservare - 1.º Che la medesima non si limitò alle sole parole *de domo et familia*, ma promiscuamente adoperò or la sola parola *famiglia*, or l'altra di *linea* ed altre volte quella di *discendenza*, usando benanche da ultimo quella di *eredi e successori*; voci tutte che escludono affatto la presunta restrizione

del patronato in game della sola famiglia
effettiva de' signori Friuli e Santerme =
2.^o Che tanto è vero che la testatrice
suddetta si addimostro nella fondazione
della pia istituzione poco inclinata ver-
so la sua agnazione, che anzi per l'op-
posto la dimenticò pienamente, mentre in-
vitò al godimento della stessa le famiglie
Friuli e Pasquarelli, che indubitatamente
erano affatto estranee all'agnazione sudd.
Considerando che quando ^{pure} un dubbio si voglia
supporre, il che per altro non è come già
di sopra si è veduto, nella istituzione di
cui si tratta, per rapporto alla chiama-
ta di detta fondatrice a favore de' di-
scendenti delle femmine della famiglia
Friuli e Santerme prime invitate, que-
sto dubbio deve risolversi unanimamente
a favore dell'appellato Signor Uva
per le seguenti altre ragioni =
1.^a Perché è di regola nella suddetta ma-
teria, che allorquando non cade in con-
troversia la esistenza del patronato passivo,
ma il dubbio versa unicamente intorno
alla spettanza del medesimo per l'am-
biguità delle parole usate dal fondato-
re, in tal caso la disposizione dev' es-
sere interpretata, per modo che il dit-
t. #

quisacchè si debba presumere di avere
il fondatore voluto tacitamente in
quest'ultimo quello stesso che espres-
samente avea comandato nel primo del
do *Fagliari*, Cap. 21, num. 18, vol. 2.
Nella specie, è fuori dubbio che *D. P.*
fa *Santerme* accordo colla indicata sua
fondazione il dritto attivo di nominare
al legato più da lui istituito, non sol-
mente ai maschi delle famiglie *Friuli*
e *Santerme*, ma ogni altro alle femmine
delle famiglie medesime e loro discen-
denti, e perciò non può esservi nem-
meno difficoltà che debba ritenersi di
aver accordato ogni altro agli individui
suddetti il dritto di godere del legato più
istesso.

2.^a Perché è regola di giustizia che nel-
la mancanza degli agnati debba profe-
rissi il discendente del sangue del fon-
datore, ancorchè proveniente per linea
di femmina ad un estraneo; e molto più
nella specie di cui si ragiona, nella
quale non si tratta già di concorso di
un discendente agnato con un discendente
cognato; ed anche perchè la fondazione
in esame ebbe vita sotto l'impero del

la nota costituzione in aliquibus, che for-
 mava il dritto comune successorio in que-
 sto Regno, e per effetto della quale le
 femmine non erano vietate dal succedere,
 se non se per lo solo favore dell'agra-
 zione, la quale mancando, il dritto
 cessava.

— Su la 3.^a —

Considerando che alla domanda del pa-
 cardo D. Daniela Uva per la grati-
 tanga del legato pio in esame, si op-
 pone opando la nomina fatta dai Signori
 Friuli e Santerme con istrumenti de' 5 Giu-
 gno mille ottocentoquarantuno, e 6 Settembre
 1845 in persona dell'interventore Canonico
 Infabato; dal che si vuole conchiudere che
 esistendo il Cappellano legittimamente elet-
 to da chi ne aveva il potere, la domanda
 del sig. Uva debba essere anche per que-
 sto riflesso rigettata.

Considerando che da' documenti prodotti risult-
 ta giustificato che D. Daniela Uva nac-
 que a' 24 Luglio 1817 da D. Luigi suo fu
 figlio di D.^a Maria Filippa Santerme,
 rigate questa ex filio del fu D. Tommaso
 Santerme padre del Canonico D. Gastino,
 e germano della fondatrice D.^a Teresa. Che
 appartenendo per conseguenza esso signor
 Uva all'

suddetta al godimento del legato più in
mina, non poter perciò darfene ad altri
restituire; molto più che alla detta epoca del
5 Giugno esso Sig. Uva si trovava non solo
mentre incamminato nella carriera dello stato
ecclesiastico, ma opianco avea già ricevuto dal Ve
scovo di Andria tutti gli ordini minori, come
risulta dal certificato rilasciato dal Cancellie
re di quella Curia vescovile degli 8 Marzo
1847, per nulla impugnata dalla controparte
e molto più ancora, che il Sig. Friuli come
chiamato dalla testatrice al patronato at
tivo del legato più suddetto, non avea facoltà
di nominare il Cappellano, se non che nella
solita mancanza de' preti delle linee in
tate; il che nella specie non si verificava
quindi è che la nomina in disputa nella
fona di esso Sig. Infabato, partendo da colui
che non avea potere di farlo, non può
esser ritenuta valida, e conseguentemente
ostacolo al dritto legittimo e tutto proprio
del precennato Sig. Uva. Che inattendibile
d'altronde debba ritenersi l'aperta nome
na verbale che dicefi fatta in persona del
lo stesso Infabato da D. Francescantonio
Lanterme nel 1837, perciocchè tale pro
fa non sarebbe giustificabile rispetto al
70, qual'è il Sig. Uva, e ad esserlo, non può

lo stesso sig. Lanterme a' 8 Settembre 1840,
oltre ad essere infetta degli stessi vizi de' qua-
li sopra si è ragionato, neanche potrebbe
essere attesa sotto altro rapporto, vale a di-
re perchè fatta dopo la istituzione del pre-
sente giudizio per parte del riferito signor
Uva, e perciò in manifesta violazione de' di-
ritti dritti non solamente acquistate, ma
ancora già messi in esercizio. - Né vale il
dire che all'epoca del 5 Giugno 1841 il
sig. Uva non si trovava insignito dell'ordi-
ne sacerdotale, essendovi ascenso a 17 Maggio
1845; poichè dal titolo della fondazione ri-
sulta incontrastabile la idea di detta D.
Teresa Lanterme, di aver voluto cioè
invitare al godimento fu espresso i preti
delle famiglie nominate; ed è ripetu-
to che la voce prete abbraccia nel suo
significato, tanto i ricarii, quanto an-
cora i Sacerdoti. Che trattandosi quin-
di d'interpretazione a darsi ad un at-
to di ultima volontà, è ovvia la regola
di dritto di doverfi ritenere quel signi-
ficato della parola che conserva la di-
sposizione, non già quello che la distrugge;

te comandata per privare un discendente
del sangue della medesima di un be-
neficio, che la legge, la giustizia, e la ve-
rità espressa e preferta della testamen-
to stessa gli accordano. — Sotto tutti gli
aspetti dunque è chiaro, che tanto l'ap-
pello del Signor Santerme, quanto
ra gl'interventi spiegati da' Signori
Li d'Inhabato, essendo mal fondate, non
sono espere rigettati.

— Su la 4.^a —

Considerando che tanto l'appellante
Santerme, che gl'interventori Friuli
Inhabato rimangono succumbenti,
perciò debbono soggiacere al dovere
rifare delle spese correlative la con-
parte vittoriosa. Che inoltre l'ap-
pellante Signor Santerme deve es-
sere tenuto al pagamento della
multa a beneficio del Reale.
Visti gli articoli 222, 534 e 535
L. di Proc. C.

— Per tali ragioni —

La Gran Corte Civile, pronunciando
nitivamente, ammette per rito gl'inter-
venti che...

Visti per la...
della...
Visti...
Corte

Frang...
per rito...
Numero due...
settantacinque...
ricorso...
ottanta per...
della presen...
cinque apr...

